CAMERA DEI DEPUTATI N. 2644-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)
(Relatore: **PUJIA**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
nella seduta del 5 marzo 1985 (Stampato n. 983)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(ANDREOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(MARTINAZZOLI)

COL MINISTRO DELLINDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELLARTIGIANATO
(ALTISSIMO)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON LESTERO
(CAPRIA)

—

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera l'8 marzo 1985

Ratifica ed esecuzione del trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito dei microrganismi ai fini della procedura in materia di brevetti, con regolamento di esecuzione, firmato a Budapest il 28 aprile 1977, e delle modifiche al regolamento adottate dall'Assemblea dell'Unione di Budapest il 20 gennaio 1981, nel corso della sua seconda sessione straordinaria

Presentato alla Presidenza della Camera il 10 luglio 1985

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito dei microrganismi ai fini della procedura in materia di brevetti è stato concluso a seguito di una Conferenza svoltasi a Budapest su iniziativa dell'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI), è entrato in vigore il 19 agosto 1980 ed è stato ratificato (tra il 1978 e il 1981) da Ungheria, Bulgaria, Stati Uniti, Francia, Giappone, Regno Unito, Repubblica federale di Germania, Spagna, Unione sovietica, Liechtenstein, Svizzera e Filippine: esso si applica, oltre che ai brevetti di invenzione, a tutti i titoli per la protezione dei ritrovati.

Tale strumento internazionale costituisce un accordo particolare ai sensi dell'articolo 19 della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, che consente la brevettazione anche dei microrganismi e delle loro utilizzazione che interessano numerosi settori produttivi (alimentare, energetico, chimico, farmacologico, ecc.).

Un solo deposito è legalmente riconosciuto e valido per tutti gli Stati membri. Lo status di autorità di deposito, inoltre, viene attribuito ad istanza degli Stati membri dell'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI) nonché dalle organizzazioni internazionali della proprietà industriale istituite per il rilascio di titoli di protezione regionale.

Il trattato statuisce – con l'articolo 1 – che gli Stati contraenti sono costituiti in Unione per il riconoscimento internazionale del deposito dei microrganismi ai fini della procedura in materia di brevetti. Nell'ambito delle disposizioni amministrative, quindi, sono disciplinate l'Assemblea della Unione (formata dai delegati degli Stati contraenti) e le relative funzioni; sono quindi istituiti l'Ufficio internazionale dell'OMPI, la cui attività si esplica in ambiti strettamente amministrativi, e la Direzione dell'OMPI il cui rappresentante è il funzionario di grado più elevato dell'Unione.

La commissione affari esteri all'unanimità raccomanda l'approvazione del disegno di legge.

PUJIA, *Relatore*.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO E PROGRAMMAZIONE — PARTECIPAZIONE STATALI)

PARERE FAVOREVOLE

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito dei microrganismi ai fini della procedura in materia di brevetti, con regolamento di esecuzione, firmato a Budapest il 28 aprile 1977, e le modifiche al regolamento adottate dall'Assemblea dell'Unione di Budapest il 20 gennaio 1981, nel corso della sua seconda sessione straordinaria.	*Identico.*
ART. 2.	ART. 2.
Piena ed intera esecuzione è data al trattato ed agli altri atti di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all'articolo 16, numero 2, del trattato stesso.	*Identico.*
ART. 3.	ART. 3.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.	*Identico.*